



Comune di Alassio

Riviera dei Fiori

www.comunealassio.it – comune.alassio@legalmail.it

SETTORE 2° - SERVIZI ALLA PERSONA

UFFICIO IGIENE E SANITÀ

ORDINANZA N° 159 DEL 30/04/2020

**Oggetto: Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". Ordinanza Sindacale n. 150 del 14.04.2020
Aggiornamento e proroga termini di validità.**

IL VICE SINDACO

VISTO il provvedimento del Prefetto acquisito con prot. 16806 del 30.05.2019 e preso atto che dalla stessa data il Sindaco è sostituito, nelle sue funzioni, dal Vicesindaco, come previsto dall'art.34, comma 3 del vigente Statuto comunale;

VISTI:

- l'art. 108 comma 1 punto c 1) del D.lgs 112/98 che disciplina le funzioni e i compiti amministrativi dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;
- la Legge 225/ 1992 e s.m.i istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione civile ed in particolare l'art. 15 comma 3 che stabilisce le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di protezione civile;
- l'art. 50 comma 5 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute in data 21/02/2020 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale con il n. 44 del 22/02/2020;
- i D.P.C.M in data 8, 9, 11, 25 marzo ed 1 e 10 aprile 2020;

RICHIAMATE le proprie ordinanze n.119 del 20.03.2020 e n.140 del 27.03.2020 con le quali, per le motivazioni colà espresse e che si richiamano integralmente in quest'atto, ritenendo necessario con riferimento ai prefati DPCM 11.03.2020 e 25.03.2020, sono state rafforzate ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria adottate con proprie Ordinanze Sindacali n. 44 del 24/02/2020, n. 113 del 10.03.2020 e n. 115 del 12.03.2020 per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusiva COVID- 19;

CONSIDERATO che l'evolversi dell'emergenza sanitaria legata al diffondersi del contagio da Covid-19 comporta la necessità di adottare tutte le misure possibili atte a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma assembramento e al puntuale rispetto delle disposizioni relative alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche;

RAMMENTATO:

- che il DPCM 1.04.2020 ha prorogato l'efficacia dei DPCM del, 8,9,11 e 22 marzo 2020 nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministero della salute del 20.03.2020 e del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il ministro delle

infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 fino al 13 aprile 2020;

- che in relazione al prefato DPCM 1.04.2020 con propria ordinanza n. 148 del 3.04.2020 è stata disposta la proroga dell'efficacia delle disposizioni di cui alle precedenti proprie ordinanze n. 119 del 20.03.2020 (punti 1, 2 e 3) e n. 140 del 27.03.2020 a tutto il 13.04.2020, disponendo altresì al punto 3), per le motivazioni colà espresse l'interdizione all'accesso agli arenili, ad esclusione dei titolari delle concessioni demaniali marittime e/o loro incaricati per lo svolgimento di lavorazioni consentite ai sensi della normativa vigente sino a tutto il 13.04.2020, restando salva possibilità di proroga fino ad altra diversa data da stabilirsi con DPCM;

- che con successivo DPCM del 10.04.2020 ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del DL 25.03.2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid -19 applicabili sull'intero territorio nazionale" sono state dettate disposizioni con effetto dalla data del 14 aprile 2020 ed efficacia fino al 3 maggio 2020;

- che in relazione al predetto DPCM con propria ordinanza n. 150 del 14.04.2020 è stata disposta, per le motivazioni colà espresse e che si richiamano interalmente in quest'atto, la proroga dell'efficacia delle disposizioni di cui alle precedenti proprie ordinanze n. 119 del 20.03.2020 (punti 1, 2 e 3), n. 140 del 27.03.2020, n. 148 del 3.04.2020 a tutto il 3.05.2020, disponendo altresì sull'obbligo di utilizzo di mascherine ogniqualevolta si accede, negli orari di apertura, all'interno di spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico (attività commerciali la cui attività non è sospesa, uffici postali, banche, stazione ferroviaria, ecc) nel rispetto sempre delle misure di distanziamento interpersonale;

VISTO e richiamato il novellato DPCM 26.04.2020 e ritenuto opportuno, per le ragioni sin qui rappresentate, assumere ulteriori specifiche misure su base locale, finalizzate a dissuadere i cittadini dal tenere comportamenti incoerenti con le prescrizioni di carattere sanitario e non allineate alle misure straordinarie assunte su tutto il territorio nazionale per contenere con ogni mezzo la diffusione del virus, prorogando in alcune parti del dispositivo della propria ordinanza n. 150 del 14.04.2020 i relativi termini di validità ed aggiornandone contestualmente anche i contenuti in relazione a quanto disposto dal prefato DPCM 26.04.2020;

IL VICE SINDACO

RITENUTA la propria competenza all'adozione del provvedimento trattandosi di atto finalizzato alla tutela della salute pubblica;

VISTO IL DPCM 26.04.2020;

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000 art. 50;

VISTO l'art. 42 e seguenti, dello Statuto Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 06/09/2018;

ORDINA

1) L'efficacia delle disposizioni di cui al punto 1) della propria ordinanza n.119 del 20.03.2020 è prorogata sino alla data del 17 maggio 2020 ovvero salva la possibilità di proroga fino a diversa data da stabilirsi con DPCM.

2) Con effetto dalla data del 4 maggio 2020 e sino alla data del 17 maggio 2020 ovvero fino ad altra diversa data da stabilirsi con DPCM:

- il mantenimento della chiusura del Parco giochi Charlie Chaplin, dell'area attrezzata per il gioco dei bambini di Piazza Stalla, dell'area attrezzata per il gioco dei bambini dei giardini Padre Pio, dell'area attrezzata per il gioco dei bambini di Parco San Rocco, dell'area attrezzata per il gioco dei bambini nelle frazioni di Moglio e Solva.

3) Con effetto dalla data del 4 maggio 2020 e sino alla data del 17 maggio 2020 ovvero fino ad altra diversa data da stabilirsi con DPCM la riapertura del Pontile Bestoso ed accesso agli arenili.

Dal 1 maggio al 3 maggio 2020 è consentito l'accesso al Pontile Bestoso ed agli arenili a soggetti appositamente autorizzati.

4) Con effetto dalla data del 4 maggio 2020 e sino alla data del 17 maggio 2020 ovvero fino ad altra diversa data da stabilirsi con DPCM la riapertura al pubblico del cimitero del capoluogo e delle frazioni cittadine, accedendo indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, evitando assembramenti di persone.

Le cerimonie funebri sono consentite nel rispetto delle disposizioni di cui al punto i) del DPCM 26.4.2020.

5) L'efficacia delle disposizioni di cui alla propria ordinanza n. 140 del 27.03.2020 è prorogata sino alla data del 17 maggio 2020 ovvero salva possibilità di proroga fino ad altra diversa data da stabilirsi con DPCM:

sospensione del mercato settimanale del sabato e l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, salvo, a far data dal 9 maggio, il settore alimentare e produttori agricoli per la vendita di generi alimentari (frutta, verdura ecc), nel rispetto dei limiti di cui al DPCM 26.04.2020 previo riposizionamento temporaneo dei posteggi onde rispettare gli accorgimenti sanitari e di distanziamento.

E' raccomandato agli operatori mercatali l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 1 let. dd) ed applicazione delle misure di cui all'allegato 5 al predetto DPCM.

E' raccomandato al pubblico mentre attende in coda il proprio turno, il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 4 al predetto DPCM.

RAMMENTA E RICHIAMA

- alla stretta osservanza delle misure di contenimento, di informazione e prevenzione igienico-sanitaria di cui al DPCM 26.04.2020 (allegato 4), raccomandando per gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa altresì l'osservanza delle disposizioni di cui all'art.1 comma 1 let dd) del DPCM 26.04.2020 al quale la presente fa rinvio formale e ricettizio.

- all'obbligo dal 4 maggio 2020, salva possibilità di proroga fino ad altra diversa data da stabilirsi con DPCM, come disposto dall'art. 3 comma 2 del DPCM 26.04.2020, di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) nei luoghi chiusi accessibili al pubblico (es.attività commerciali la cui attività non è sospesa, uffici postali, banche, stazione ferroviaria, ecc), inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le

occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Le mascherine andranno indossate anche mentre si attende in coda il proprio turno all'esterno delle sopradette attività, nel rispetto sempre delle misure prescritte di distanziamento interpersonale.

- alla stretta osservanza delle disposizioni del DPCM 26.04.2020 vigenti a far data dal 4.05.2020 con efficacia fino al 17 maggio 2020.

DISPONE

Di riservarsi ogni ulteriore disposizione utile al contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

INFORMA

che l'inosservanza degli obblighi imposti con la presente ordinanza sarà perseguita con l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nel DL. n. 19 del 25.03.2020.

DISPONE

Della presente ordinanza viene data comunicazione:

- Alla Prefettura di Savona;
- Al Commissariato di Polizia di Alassio;
- Al Comando Carabinieri di Alassio;
- Al Comando di Polizia Municipale

per i controlli del caso;

Avverte

che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Genova entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Il Vice Sindaco

Galtieri Angelo / ArubaPEC S.p.A.
